

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3442} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 dicembre 1993 (v. stampato Senato n. 824)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

—

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la
Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a
Città del Vaticano il 3 dicembre 1991

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 dicembre 1993*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE MONETARIA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

La Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete vaticane e delle medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finchè sarà in vigore la presente Convenzione.

ART. 2

Le monete, nei valori che lo Stato della Città del Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

ART. 3

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

ART. 4

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana avranno la facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete vaticane, che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

ART. 5

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Lo Stato della Città del Vaticano rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le stesse avranno corso legale soltanto nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro - di cui all'art. 2 - non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi.

ART. 6

In Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano potrà del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà altresì coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

ART. 7

Saranno presi speciali accordi per il caso che, una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

ART. 8

La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Ugual impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

ART. 9

La presente Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, fermi restando gli effetti della coniazione da parte della Zecca e della circolazione delle monete dello Stato della Città del Vaticano sul territorio italiano intervenute dal 2 agosto 1981 fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarla con un preavviso di sei mesi.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti di Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta nella Città del Vaticano, in duplice originale, il 3 dicembre 1991.

Per la Repubblica italiana

per lo Stato della Città del Vaticano

*Emanuele
Cammuccia
del Muro*

Angelo Cord. Lodovico